

MILLEPROROGHE – NO ai MEDICI al LAVORO FINO a 70 ANNI ?!

I medici non potranno rimanere in corsia fino a 70 anni. è stata infatti giudicata inammissibile la norma che avrebbe permesso ai medici specialisti di rimanere al lavoro, su loro richiesta, oltre il limite del quarantesimo anno di servizio, purché non fosse al di sopra dei 70 anni d'età.

ENPAM – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2020 MEDICINA GENERALE e PEDIATRI

MEDICINA GENERALE (Assistenza primaria - Continuità assistenziale - Emergenza territoriale)			
Aliquota contributiva anno 220	Aliquota contributiva a carico dell'ASL	Aliquota contributiva a carico del medico	Aliquota contributiva su base volontaria a carico del medico
22%	10,375%	11,625	da 1% a 5% max
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA			
Aliquota contributiva anno 220	Aliquota contributiva a carico dell'ASL	Aliquota contributiva a carico del medico	Aliquota contributiva su base volontaria a carico del medico
21%	9,375%	11,625	da 1% a 5% max

Saliranno gradatamente sino ad arrivare al 26% nel 2024 per la Medicina Generale e nel 2024 per la Pediatria di libera scelta (vedi tabella A allegata al Regolamento del Fondo della Medicina Generale e relativa appendice).

INPS – REQUISITI alla PENSIONE

L'Inps colla circolare n.19 del 7 febbraio 2020 fornisce chiarimenti sui requisiti per la pensione in seguito al blocco sino a tutto il 2022 della così detta speranza di vita relativa al provvedimento del decreto interministeriale del 5 novembre 2019.

In allegato su questo PDF: INPS Circolare n. 19 del 07.07.20

2020 - PENSIONI: POSSIBILITÀ DI USCITA			
Tipo di pensione	Requisito contributivo	Età richiesta	Finestra
Vecchiaia	20 anni	67 anni	no
Vecchiaia - privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995	5 anni	71 anni	no
Lavori gravosi e usuranti	30 anni	66 anni e 7 mesi	no
Vecchiaia con totalizzazione	20 anni	66 anni	18 mesi
Anticipata uomini	42 anni e 10 mesi	qualsiasi	3 mesi
Anticipata donna	41 anni e 10 mesi	qualsiasi	3 mesi
Anticipata con totalizzazione	41 anni	qualsiasi	21 mesi

Anticipata - privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995	20 anni	64 anni	No
Anticipata quota 100	38 anni	62 anni	3 mesi
Anticipata precoci	41 anni	qualsiasi	3 mesi
Opzione donna	35 anni al 31 dicembre 2019	58 anni	12 mesi

da ItaliaOggi 8 febbraio2020 a cura di Leonardo Comegna

Da **ECONOMIA** inserto del **Corriere della Sera** (lunedì 10 febbraio 2020)

PENSIONI AVARE?

LA METÀ DI CHI LE INCASSA NON HA MAI VERSATO CONTRIBUTI

Per 8 dei 16 milioni di titolari di trattamenti Inps bisogna parlare di assistenza, perché a fronte di assegni inferiori a mille euro spesso non c'è mai stato un euro di accantonamento e non sono state pagate tasse

La rendita media «costruita» da chi lavora varia invece tra i 18 e i 25 mila euro

Lo devono sapere i giovani, per non perdere la fiducia nel futuro e nel nostro sistema. Che resta sano

OGNI COMMENTO È SUPERFLUO !!!!!

RICORSI TAGLI PENSIONI

La Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige ha accolto l'eccezione di incostituzionalità della norma e ha sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 4 udienza 15 gennaio 2020 depositata il 29 gennaio 2020).

In precedenza anche Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Toscana (ordinanza n.76 del 19 novembre 2019 depositata il 27.11.2019).

INPS – PRESCRIZIONE dei CONTRIBUTI PENSIONISTICI DOVUTI alla Gestione Dipendenti Pubblici da DplMo – fonte: Inps

L'INPS colla circolare n. 25 del 13 febbraio 2020, fornisce ulteriori chiarimenti per la valorizzazione dei periodi retributivi per i quali la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici risulti prescritta e le indicazioni delle modalità operative per garantire la copertura dei periodi assicurativi applicando i criteri di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962, in materia di costituzione di rendita vitalizia.

Legge 1338/1962 - Art. 13.

Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia ommesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi ommessi.

La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. ((14))

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. ((14))

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

AGGIORNAMENTO (14)

La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989, n. 568 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti), nella parte in cui, salva la necessita' della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione."

In allegato su questo PDF: INPS Circolare n. 25 del 13.02.20